

REGOLAMENTO DEL CORPO ESPERTI DEL LG (ART. 7 DEL DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA)

Art. 1

Istituzione Corpo Esperti

1. L'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare del Programma genetico, istituisce il Corpo degli Esperti di Razza, il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale.
2. L'elenco degli Esperti facenti parte del Corpo di cui al comma 1 è pubblicato annualmente dall'Associazione Nazionale di Razza.
3. Il Corpo Esperti nomina tra i suoi componenti il Coordinatore del Corpo Esperti. Le modalità con cui effettuare la nomina sono stabilite dal Responsabile dell'Ufficio Centrale e devono consentire la massima partecipazione del Corpo Esperti. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere nominato per più mandati.

Il Coordinatore ha le seguenti competenze:

- Collabora con l'Ufficio Centrale nella redazione del Calendario delle uscite e nell'affidamento degli incarichi di campo degli Esperti. L'Ufficio conserva comunque la possibilità di apportare variazioni per motivi operativi o contingenti;
- Collabora con l'Ufficio Centrale nell'organizzazione degli incontri di aggiornamento;
- Raccoglie i suggerimenti tecnico-operativi dagli Esperti e li riporta all'Ufficio Centrale;
- Esprime il proprio parere consultivo circa eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli Esperti e Candidati Esperti.

Art. 2

Nomina ad Esperto

1. Per far parte del Corpo degli Esperti è necessario partecipare ad uno specifico corso teorico/pratico e successivamente superare con esito favorevole un esame teorico e una prova pratica. Per partecipare al corso gli interessati devono presentare apposita domanda, corredata di curriculum vitae. Il Comitato Direttivo predispone apposito bando di selezione con i requisiti richiesti ai candidati. Il Comitato comunica per iscritto l'ammissione al Corso e, in caso di esclusione, ne dà motivazione scritta al candidato.
2. L'Associazione provvede a pubblicizzare adeguatamente ogni attivazione di un corso per esperto di razza.
3. Durata, contenuti, numero di allievi e nomina dei docenti del corso sono di competenza dell'Ufficio Centrale. In ogni caso la durata del corso teorico è di almeno 36 ore e la parte pratica del corso comprende un tirocinio di campo in cui l'allievo Esperto è affiancato ad Esperti facenti parte del Corpo Esperti per un periodo non inferiore a 3 anni e a 20 uscite in campo sia in occasione di Mostre che di visite aziendali.
4. La Commissione esaminatrice, sia per l'ammissione al Corso che quello fine tirocinio, è composta dall'Esperto in zootecnia di nomina del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - Masaf membro della CTC, da un Esperto di razza nominato dal Comitato Direttivo e dal Responsabile dell'Ufficio centrale. Partecipa con voto consultivo all'esame anche il Coordinatore del Corpo Esperti.
5. L'esame di fine tirocinio valido per l'ammissione al Corpo Esperti consiste in una prova teorica ed in una prova pratica di campo. I candidati dovranno superare entrambe le Prove.
6. La nomina ad Esperto di Razza è di competenza della Commissione Tecnica Centrale.

Art. 3

Attività degli Esperti

1. L'attività operativa degli Esperti è pianificata annualmente dall'ufficio centrale in collaborazione con il Coordinatore del Corpo Esperti, ed approvata dal Comitato Direttivo unitamente alla previsione dei costi. Per motivi contingenti l'Ufficio Centrale può modificare il piano operativo annuale.
2. L'Esperto può svolgere il suo operato solo su specifica autorizzazione dell'Associazione Nazionale di Razza, anche se si tratta di manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico Nazionale o effettuate in Paesi esteri.
3. L'Ufficio Centrale può, in ogni momento e senza preavviso, compiere sopralluoghi per la valutazione dei soggetti già valutati dagli Esperti ai fini della verifica dell'obiettività del lavoro degli stessi e della congruità con gli indirizzi di selezione della razza.

Art. 4

Obblighi degli Esperti e controlli sull'attività degli Esperti

1. Gli Esperti hanno l'obbligo di:
 - ✓ assicurare la massima disponibilità nell'assolvimento dei compiti che gli vengono affidati
 - ✓ dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale nel caso di impossibilità ad espletare gli incarichi assegnatigli
 - ✓ gli Esperti hanno inoltre l'obbligo a partecipare ad incontri di aggiornamento sugli orientamenti tecnici e selettivi della razza.
 - ✓ svolgere la loro opera con riservatezza e professionalità. Conserva un atteggiamento sempre riservato e non esprime osservazioni sull'operato degli altri Esperti con terzi. In particolare, infine, non deve in alcun modo dare adito ad interessi commerciali nell'ambito dell'attività tecnica
 - ✓ motivare i giudizi e le valutazioni
 - ✓ uniformarsi agli orientamenti tecnici e selettivi della razza e alle risultanze degli incontri di aggiornamento
 - ✓ collaborare fattivamente con l'ufficio centrale e con gli altri Esperti al fine di favorire i rapporti interni ed esterni dell'Associazione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Centrale è tenuto alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Centrale, nel caso in cui accerti inadempienze a tali obblighi e a quelli previsti dall'art.7 del Disciplinare del Programma genetico, sentito il parere del Coordinatore del Corpo Esperti che ha carattere non vincolante, provvede a richiamare per iscritto l'Esperto e, tenuto conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione, provvede ad informare la Commissione Tecnica Centrale.
4. La Commissione Tecnica Centrale può sospendere o revocare l'appartenenza al Corpo degli Esperti, previa segnalazione e parere del Responsabile dell'Ufficio Centrale.
5. Ogni sospensione o revoca dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata per iscritto all'interessato

Art. 5

Compensi

I compensi ed i rimborsi per gli Esperti sono stabiliti dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

Art. 6

Validità

Il presente Disciplinare abroga il precedente ed entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa, o su proposta della Commissione Tecnica Centrale. Tali modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero, nel caso non vi sia stato parere contrario di quest'ultimo.

Art. 7

Norme transitorie

1. Del Corpo degli Esperti fanno parte i tecnici già nominati prima dell'entrata in vigore del presente Disciplinare.